MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante norme per "*Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione*", convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236, così come integrato dall'articolo 7-*ter* della legge n. 33 del 9 aprile 2009;

VISTO l'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "*norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione"*;

VISTO l'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro",* che, a decorrere dal 1° luglio 2016, ha abrogato l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236.

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" che, all'articolo 1, comma 305, prevede che in attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativa al "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*";

VISTO il decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante, tra l'altro, l'istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la conferenza dei servizi del 9 marzo 2010 tra la *ex* Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione e l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante il "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" ed

in particolare l'articolo 27 relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 marzo 2025, n. 29, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali ed in particolare l'articolo 10 relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025 n. 87, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali alla Dott.ssa Manuela Gaetani;

VISTA la circolare n. 20 del 25 maggio 2004 della *ex* Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione;

VISTA la circolare n. 28 del 14 novembre 2014 della *ex* Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, la quale ammette la possibilità, durante l'applicazione del regime di solidarietà, che i lavoratori svolgano attività formativa, purché, in relazione alla stessa, si verifichino determinate condizioni tra le quali l' "*esistenza di un progetto formativo che preveda una coerente combinazione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all'utilizzo di nuove apparecchiature*";

VISTO l'accordo sindacale stipulato in data 1° dicembre 2015, con il quale è stata concordata tra l'Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A. (di seguito anche I.N.I. S.p.A.) e le competenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, una riduzione dell'orario di lavoro contrattuale nella misura massima del 60%, per 110 unità lavorative, nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2017;

CONSIDERATO che nell'ambito del suddetto accordo sindacale le parti hanno concordato anche le misure da intraprendere per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali, tra le quali è presente "*un intenso programma di formazione*";

VISTO il Piano Formativo 2015/2017, siglato anche dalle OO.SS.LL. in data 1° dicembre 2015, nel quale, sottolineando il rispetto dei criteri previsti dalla citata circolare n. 28 del 14 novembre 2014, si prevedeva l'erogazione della formazione nelle percentuali di seguito indicate: 10% formazione teorica in aula; 75% training; 15% esercitazioni e test;

CONSIDERATO, oltretutto, che il citato Piano Formativo 2015/2017 espressamente statuiva che: "*Tutta l'attività didattica formativa sarà costantemente monitorata e rilevata attraverso registri e schede di valutazione al fine di evidenziare eventuali scostamenti tra quanto progettato e quanto erogato e progressivamente risolvere i disallineamenti e le criticità individuate con soluzioni opportune e calibrate*";

VISTA l'istanza dell'I.N.I. S.p.A., finalizzata alla concessione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236, protocollata in data 10 febbraio 2016 dalla *ex* Direzione Territoriale del Lavoro di Roma e da questa trasmessa con nota prot. n. 54380 del 3 maggio 2016, successivamente integrata e corretta con nota prot. n. 88861 del 21 luglio 2016;

VISTO il decreto direttoriale n. 53 del 10 febbraio 2017, con il quale l'I.N.I. S.p.A. è stata ammessa ad un contributo non superiore a euro 1.060.555,86, a beneficio dei lavoratori operanti nell'unità produttiva di Canistro (AQ);

VISTO il decreto di esibizione e di acquisizione *ex* art. 256 c.p.p. disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma in data 30 novembre 2017;

VISTA la nota prot. n. 15928 del 15 novembre 2017, con la quale questa Direzione Generale ha comunicato – ai sensi degli artt. 7, comma 2, 21-*bis* e 21-*quater*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - all'I.N.I. S.p.A. la sospensione dei relativi procedimenti amministrativi, fino alla conclusione degli accertamenti condotti dall'Autorità Giudiziaria;

VISTA la nota del 22 giugno 2023, con la quale l'I.N.I. S.p.A. per il tramite di un professionista incaricato, nel rendere nota l'emissione della sentenza n. 1606/2022, ai sensi degli articoli 438 e ss. c.p.p. nell'ambito del procedimento penale n. 16769/2017 R.G.N.R. e n. 29147/2017 R.G. G.I.P., ha chiesto la revoca della sospensione del procedimento amministrativo e la riammissione al contributo di solidarietà;

ACQUISITA in data 21 luglio 2023, dal Servizio notifica atti per via telematica del Tribunale di Roma, la sentenza n. 1606/2022 che ha dichiarato la condanna di taluni amministratori dell'I.N.I. S.p.A. per i reati loro ascritti;

VISTA la nota prot. n. 10643 del 25 luglio 2023, con la quale questa Direzione Generale, attesa la pendenza del Giudizio di Appello e, quindi, la non definitiva conclusione della vicenda giudiziaria, ha confermato la sospensione dei relativi procedimenti amministrativi;

VISTA l'istanza del 15 settembre 2023, con la quale il legale incaricato dall'I.N.I. S.p.A., nel rendere nota l'emissione della sentenza n. 6317/2023, nell'ambito del procedimento penale rubricato al n. 52612/18 R.G.N.R., dichiarata a carico di coloro dalla cui denuncia ha preso avvio il procedimento penale nei confronti dei vertici dell'I.N.I. S.p.A., ha nuovamente richiesto la revoca del provvedimento di sospensione cautelare e la liquidazione dei crediti in argomento;

ACQUISITA in data 9 ottobre 2023, dal Servizio notifica atti per via telematica del Tribunale di Roma, la sentenza n. 6317/2023 dalla cui lettura si è ritenuto che il quadro emerso dalla richiamata vicenda giudiziaria potesse considerarsi sufficiente per consentire la riattivazione della procedura finalizzata all'eventuale erogazione del contributo di solidarietà richiesto dall'Istituto, comunque nei limiti e nel rispetto di quanto accertato in primo grado con la sentenza di condanna n. 1606/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Ufficio 9 del G.I.P. e ferma restando la sottoposizione a verifica, come previsto dalla normativa, ad opera dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a svolgere l'accertamento, sulla corretta applicazione del contratto di solidarietà e del relativo contributo richiesto;

VISTA la nuova domanda di liquidazione del contributo derivante dal patto di solidarietà presentata dall'I.N.I. S.p.A. con prot. n. 001-DG01-2024 del 3 gennaio 2024, con la quale, nel dichiarare la sostanziale impossibilità di procedere in via ordinaria alle verifiche *ex post* in ragione del tempo trascorso, del mutamento in percentuale assai importante della forza lavoro e delle molteplici vicende che hanno interessato la documentazione rilevante, in via prudenziale ha proposto un abbattimento pari al 25% rispetto al dato consuntivo precedentemente richiesto, allegando, a supporto, i nuovi prospetti riepilogativi dei periodi interessati dal patto di solidarietà sia per la Regione Lazio che per la Regione Abruzzo (quest'ultima dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016), successivamente integrati e corretti in data 17 gennaio 2024;

VISTO il parere dell'Avvocatura dello Stato, reso con prot. n. 172803 del 12 marzo 2024 a seguito di specifica richiesta di questa Direzione Generale, con il quale ha condiviso il rilievo di questa Amministrazione secondo cui: "*nonostante il tentativo di rimodulazione da parte dell'I.N.I. S.p.A. dei dati contenuti nei prospetti alla stessa allegati, non appare possibile, allo stato, procedere alla liquidazione del contributo richiesto almeno per le sedi operanti presso le province di Roma e Frosinone, interessate dal citato procedimento penale*". L'Avvocatura ha, peraltro, concluso che "*una simile proposta* (ndr.: abbattimento del 25% del contributo)*, anche alla luce della sentenza di condanna di primo grado, non possa essere accolta, non potendosi allo stato giustificare la concessione di ulteriori somme a titolo di contributo di solidarietà*";

VISTA la nota prot. n. 5617 del 22 marzo 2024, con la quale questa Direzione Generale, nel rappresentare il permanere delle motivazioni a supporto del mantenimento della sospensione del procedimento amministrativo relativo alle sedi operanti nella regione Lazio, ha, invece, comunicato all'I.N.I. S.p.A. l'avvio della procedura di verifica ispettiva sulla corretta attuazione del contratto di solidarietà realizzato presso la sede di Canistro (AQ), limitatamente al terzo anno di applicazione del contratto (periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016) - in quanto i primi due risultano già verificati e regolarmente liquidati con O.P. n.

278/2017;

VISTA la nota prot. n. 5619 del 22 marzo 2024, con la quale questa Direzione Generale ha chiesto all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila di condurre la verifica ispettiva sulla corretta attuazione del contratto di solidarietà realizzato presso la sede operante nel comune di Canistro (AQ), limitatamente al terzo anno di applicazione del contratto;

VISTA la nota prot. n. 17839 del 23 ottobre 2025 con la quale l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila ha trasmesso l'esito delle verifiche ispettive per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, condotte sulla base della scrupolosa analisi della documentazione (registri presenze dei corsi di formazione in aula; programmi; test di apprendimento; registri delle presenze "esercitazione e training"; libro unico del lavoro) prodotta dall'Istituto, oltre che delle interviste, mediante accesso in sede, di alcuni lavoratori presenti interessati dalla solidarietà;

CONSIDERATO che l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila ha ritenuto, in prima istanza, "*concedibile il contributo di solidarietà afferente alle sole attività formative svolte in aula, limitatamente ed esclusivamente al contributo pertinente l'attuazione della formazione programmata nel Progetto Formativo concordato in sede sindacale, nei limiti previsti dai programmi dei singoli corsi e con tutte le limitazioni dagli scriventi già dettagliatamente esposte"*, sulla base, tra l'altro, delle seguenti motivazioni: 1) l'impossibilità di riconoscere l'attività formativa che sarebbe avvenuta al di fuori del Piano concordato, in assenza di eventuali accordi di integrazione o variazione; 2) l'impossibilità di quantificare l'entità dell'astensione dal lavoro e, di conseguenza, l'effettivo svolgimento dell'attività formativa *on the job*, in assenza di qualsiasi rilevazione giornaliera ed oraria che potesse confermarne la partecipazione;

CONSIDERATO che, con esclusivo riferimento alla formazione *on the job*, l'I.N.I. non ha provveduto ad effettuare alcun documentato specifico monitoraggio che desse conto della giornaliera attività di *training*, ma si è limitato a fornire generici *report* siglati dai lavoratori "*a valere per tutto il mese*" di formazione, privi peraltro dell'esatta indicazione del momento in cui gli stessi sono stati sottoscritti;

CONSIDERATO che, per i motivi anzidetti, in mancanza della prova della partecipazione alla formazione *on the job*, non vi è la certezza che i lavoratori siano stati distolti dall'ordinaria consueta attività lavorativa, che è requisito imprescindibile per il riconoscimento del contributo di solidarietà;

VISTE le controdeduzioni prodotte dall'I.N.I. S.p.A. con nota del 28 novembre 2025 (a riscontro del contraddittorio avviato, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, con prot. 20939 del 19 novembre 2025), nel cui ambito si è ritenuto di dare rilevanza alle sole considerazioni espresse dall'Istituto in merito ai corsi di formazione teorica realizzati al di fuori del Piano Formativo sottoscritto con le OO.SS.LL., in particolare laddove viene osservato che "*La clausola sulla "condivisione" con le organizzazioni sindacali, prevista dal CCNL di settore per le relazioni sindacali ordinarie, non può essere interpretata in senso così rigido e formalistico da vanificare la flessibilità concordata nello specifico Piano Formativo legato alla solidarietà. I corsi aggiuntivi sono stati erogati proprio per rispondere a "esigenze aziendali sopraggiunte", in piena coerenza con quanto pattuito*". Riguardo invece alle giustificazioni proposte a confutazione dei rilievi sollevati in sede ispettiva (in particolare i punti da 1 a 6 della nota I.N.I.), per quel che concerne la mancata misurazione della partecipazione alle attività formative "*on the job*", non si è rilevato alcun elemento informativo e/o documentale che possa essere ritenuto meritevole di essere considerato. L'Istituto, infatti, si è sostanzialmente limitato a qualificare la necessità di procedere attraverso puntuali registrazioni riguardanti la partecipazione dei dipendenti all'attività formativa, come un adempimento puramente formale. Questo, però, ha generato la totale impossibilità di verificare che la formazione denominata "*Training on the job*" si sia effettivamente svolta e, soprattutto, che questa sia avvenuta al di fuori dell'ordinaria attività lavorativa. Diversamente, la sola provata partecipazione e la conseguente effettiva astensione dal lavoro avrebbe potuto dare diritto alla concessione del contributo di solidarietà;

VISTA la nota prot. n. 22309 del 18 dicembre 2015 con la quale questa Direzione Generale, con riferimento alle controdeduzioni prodotte e in ossequio ai principi della collaborazione e della buona fede di cui all'art. 1, comma 2 *bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fornito una disamina, punto per punto, rispetto ai rilievi sollevati dall'Istituto e chiarito le motivazioni in base alle quali i richiamati rilievi non potessero incidere sulle conclusioni già rese note, se non la possibilità, previo approfondimento istruttorio da condurre per il tramite dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila, di poter estendere la concessione del contributo in oggetto anche ai periodi di astensione dal lavoro dedicati alla frequenza dei corsi in aula realizzati al di fuori del citato Piano Formativo 2015-2017;

RITENUTO pertanto, a seguito di specifico approfondimento istruttorio da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila pervenuto con nota prot. n. 1476 del 28 gennaio 2026 (e richiesto da questa Amministrazione in conseguenza del contraddittorio instaurato con l'Istituto), di dover conteggiare anche i corsi in aula che non siano stati originariamente previsti nel Progetto Formativo concordato in sede sindacale, in virtù della "*ampia flessibilità*" prevista dalle parti in sede di sottoscrizione del citato Piano formativo - la quale consentiva ulteriori e diverse "*iniziative formative che si rendesse necessario avviare nel corso dell'anno in quanto legate ad esigenze aziendali e/o individuali sopraggiunte*";

VISTA la relazione in allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante, recante nel dettaglio i citati elementi emersi dalla verifica ispettiva, e sulla cui base è stato rimodulato il contributo precedentemente quantificato (*All. 1*);

CONSIDERATO che all'I.N.I. S.p.A. non è applicabile l'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863;

RILEVATO che l'accordo sindacale siglato il 1° dicembre 2015 è intervenuto nel corso della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;

ACCERTATO che il differenziale retributivo di riferimento per il calcolo del contributo, così come rideterminato, risulta proporzionale alla riduzione concordata dell'orario di lavoro;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare all'I.N.I. S.p.A. la concessione del contributo di solidarietà, per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016;

DECRETA

ART. 1

1. All'Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A., con sede legale in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando, 83, è concesso, a beneficio dei lavoratori impiegati nella sua unità operativa di Canistro (AQ), Loc. Cotardo, un contributo di solidarietà pari ad euro 149.605,32, per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016.
2. La quota di contributo spettante all'Istituto, come previsto nel citato accordo sindacale, sarà interamente devoluta ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro e sarà loro erogata unitamente alla quota loro spettante, nella misura individuale indicata nell'allegato n. 2, che fa parte integrante del presente decreto.

ART. 2

1. La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali trasferirà, con mandato diretto alla sede provinciale dell'INPS, gli importi da erogare all'I.N.I. S.p.A.

2. Il presente decreto viene trasmesso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e all'Istituto interessato al beneficio di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL DIRETTORE GENERALE
MANUELA GAETANI



Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.

REC. N. 6991
Ditta: Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.A.